

**RISPOSTE A QUESITI PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI CER 190805 PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018**

1) UNA DITTA CHIEDE :

Requisito di Iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: si riporta quanto citato a pagina 2 del disciplinare “Cat. 4, Classe non inferiore alla C (tale requisito non può essere oggetto di avvalimento); in caso di partecipazione alla gara da parte di un intermediario lo stesso deve possedere tale requisito.”

Cosa si intende?!

Che l'intermediario può partecipare con iscrizione Albo Gestori Ambientali (quindi in Categoria 8) con classe non inferiore alla C, o invece che un intermediario (quindi già iscritto con categoria 8) deve possedere ANCHE la categoria 4 non inferiore alla C (quindi deve avere anche l'iscrizione al trasporto) ?

1) **RISPOSTA**

**Il soggetto che intende partecipare alla gara, sia esso o meno un intermediario, deve possedere necessariamente la Cat.4 Classe non inferiore alla C.**

2) UNA DITTA CHIEDE:

Capacità economiche e finanziarie (art. 83, c. 4 D. Lvo. n. 50/2016): Si chiede un fatturato non inferiore a euro 2.600.000,00 per ciascun anno del triennio (2016,2015,2014) per servizi di raccolta, trasporto e smaltimento FANGHI.

Con FANGHI si intendono solo quelli oggetto di gara con codice CER 19.08.05 o si possono intendere tutti i fanghi (anche con codici CER diversi) purchè aventi le stesse modalità di raccolta (fanghi palabili) dei fanghi oggetto di procedura ?

2) **RISPOSTA**

**Il requisito può essere conseguito con riferimento al fatturato relativo esclusivamente ai fanghi oggetto di gara codice CER 190805.**

3) UNA DITTA CHIEDE:

Capacità tecniche professionali (art. 83, c. 6 D. Lvo. n. 50/2016):

Si chiede un elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni (2016,2015,2014) per servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi. “Non è ritenuta valida, ai fini del raggiungimento del presente requisito, la semplice intermediazione dei servizi di cui trattasi.”

Cosa si intende?!

Che un INTERMEDIARIO (categoria 8) che ha eseguito servizi di raccolta, trasporto e smaltimento fanghi con CONTRATTO DIRETTO/appalto DIRETTO...è ritenuto VALIDO...e può quindi dimostrare tale requisito con i certificati di regolare esecuzione emessi dalle stazioni appaltanti, mentre non vengono considerati validi i servizi di sola intermediazione per via INDIRETTA, con più passaggi dal produttore del rifiuto alla destinazione finale (per esempio per smaltimento di fanghi su incarico di altre aziende trasportatori / impianti / intermediari), ?

3) **RISPOSTA**

**Non è ritenuta valida la semplice intermediazione dei servizi di cui trattasi, ma il soggetto partecipante deve comprovare il fattivo e diretto svolgimento degli stessi, indipendentemente dal fatto che sia anche un intermediario o meno.**

4) UNA DITTA CHIEDE:

Punto d) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA :avere 3 impianti di destinazione finale del rifiuto con relative autorizzazioni : qualora il concorrente fosse in possesso di n° 2 (due) impianti può raggiungere il requisito di avere n° 3 (tre) tramite AVVALIMENTO di un TERZO IMPIANTO?

4) RISPOSTA:

Per la partecipazione alla gara il concorrente deve possedere la disponibilità di almeno tre impianti a ricevere i fanghi di cui trattasi, siano gli stessi di sua proprietà o meno. Tale disponibilità può essere comprovata a mezzo di dichiarazione dei singoli impianti riportante l'impegno a ricevere il rifiuto nel periodo interessato e per i relativi quantitativi. Oltre a ciò sarà chiaramente necessaria la regolamentazione dei rapporti tramite subappalto/avvalimento/altre forme previste dalla vigente normativa.

5) UNA DITTA CHIEDE:

In caso di risposta affermativa, chiediamo se i potete inviare una traccia per il contratto di AVVALIMENTO da redigere e presentare in fase di gara

5) RISPOSTA:

Non è prevista la fornitura di tracce per tale documentazione che resta a carico del partecipante.

6) UNA DITTA CHIEDE:

Se il concorrente raggiunge con i 2 (due) impianti di proprietà il requisito delle capacità economico-finanziarie, il terzo impianto che capacità economico-finanziaria deve possedere? Pari a un terzo del richiesto (€ 2.600.000,00 ) o può essere inferiore visto che il concorrente raggiunge da solo questo requisito con i due impianti di proprietà?

6) RISPOSTA:

il requisito della capacità economico-finanziaria deve essere raggiunto cumulando il fatturato per i servizi di cui trattasi realizzati negli ultimi tre esercizi indipendentemente dal numero degli impianti da cui tale fatturato si origina. Esso però deve obbligatoriamente prevedere anche quote relative sia al trasporto che allo smaltimento.

7) UNA DITTA CHIEDE:

qualora il concorrente fosse in possesso di n° 2 (due) impianti , può raggiungere il requisito richiesto pari a n° 3 (tre) impianti tramite SUBAPPALTO con un TERZO IMPIANTO?

7) RISPOSTA:

vedi risposta al quesito numero 4.

8) UNA DITTA CHIEDE:

“Nella risposta n. 4 pubblicata nel file “Risposte ai quesiti” si afferma che il concorrente deve possedere la disponibilità di almeno 3 impianti a ricevere fanghi, siano di sua proprietà o meno, e che tale disponibilità può essere comprovata a mezzo di dichiarazione dei singoli impianti riportante l'impegno a ricevere il rifiuto nel periodo interessato e per i relativi quantitativi. E' altresì specificato che oltre

alla dichiarazione sarà “chiaramente necessaria la regolamentazione dei rapporti tramite subappalto/avvalimento/altre forme previste dalla vigente normativa”. A tal proposito, con riferimento a tale ultima precisazione, si chiede: per la regolamentazione dei rapporti, può essere utilizzata apposita convenzione commerciale stipulata tra l'operatore economico concorrente e il titolare/gestore degli impianti finali, con relativa autorizzazione degli stessi in corso di validità allegata, senza dover far ricorso necessariamente all'istituto dell'avvalimento e/o del subappalto?”

**8) RISPOSTA:**

La convenzione commerciale può essere utilizzata a condizione che la stessa sia stata stipulata nel rispetto della vigente normativa con impianti regolarmente autorizzati, che la sua validità copra interamente il periodo oggetto dei servizi da affidare e che in essa siano riportati i quantitativi riguardanti l'accordo tra le parti.

**9) UNA DITTA CHIEDE:**

La presente per chiedervi se è possibile partecipare alla gara come ATI verticale tra due società, di cui una è destinatario del rifitto e l'altra è trasportatore. Il destinatario è la capogruppo (poiché svolge il servizio maggioritario circa il 70%) ma non raggiungendo le capacità economiche e finanziarie e capacità tecniche professionali richiede l'avvalimento ad una terza azienda per raggiungere i 2.600.000 € richiesti nel triennio 2014, 2015 e 2016. Facciamo presente che il destinatario è in possesso della cat.4 e quindi richiede solo l'avvalimento per le capacità sopra descritte. È possibile partecipare in questo modo?

**9) RISPOSTA:**

Sì, è possibile partecipare alla gara come ATI verticale tra due società, nei termini indicati, ed è ammissibile l'avvalimento sul requisito del fatturato, purché l'impegno negoziale assunto dall'impresa ausiliaria attesti la messa a disposizione del proprio fatturato (puntualmente indicato) e delle risorse eventualmente necessarie e contenga un vincolante impegno finanziario nei confronti della stazione appaltante.”

**10) UNA DITTA CHIEDE:**

Con riferimento alla procedura in oggetto, si pone il seguente Quesito:  
"Premesso che l'operatore economico ha già effettuato sopralluogo ed è in possesso di relativa attestazione dalla quale risulta l'espletamento della presa visione dei luoghi in qualità di società partecipante in proprio, ed atteso che ad oggi intende valutare l'opportunità di partecipare alla procedura quale impresa capogruppo mandataria di una costituenda ATI, si chiede se l'Attestazione attualmente in suo possesso è valida ai fini della partecipazione alla gara di appalto, considerato che l'atto di impegno a costituire ATI contiene il mandato collettivo di rappresentanza all'Impresa capogruppo Mandataria".

**10) RISPOSTA:**

“L'attestazione di sopralluogo è comunque valida a condizione che, come previsto dal disciplinare di gara, la presa visione dei luoghi venga effettuata (od in questo caso sia stata effettuata) dall'impresa mandataria della costituenda ATI.”